

TI_GERICHTE 17.2014.12 vom 2. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.12

FR: TI_GERICHTE 17.2014.12 du 2 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2014.12 del 2 dicembre 2014

Erwägungen

E. 1

e costringendola a rendere inutilizzabili i telefoni cellulari, a chiamare la madre e a tollerare che si frugasse nelle sue cose, nell'evidente intento di trovare qualcosa che con ogni probabilità doveva essere droga.

Nulla di particolarmente meritorio emerge nell'ambito dei fattori legati agli autori. Poco o nulla si sa dei motivi a delinquere ed il loro comportamento processuale è tutt'altro che positivo, avendo essi cercato di far sparire delle prove (non riuscendovi con i biglietti del treno, ma avendo successo con la scheda telefonica), avendo mentito a più riprese e non avendo per nulla collaborato al chiarimento della fattispecie.

Visto l'esito dell'appello, si giustifica confermare le confische ed il sequestro decretati in prima sede.

Violazione del principio di celerità

Di conseguenza, le pene inflitte andrebbero ridotte. Tuttavia, esse risultano particolarmente benevole e non sono state ritoccate verso l'alto solo in ossequio al menzionato divieto di reformatio in peius. Pertanto, si può qui ritenere che nel caso di una commisurazione libera della pena, la riduzione imposta dalla violazione del principio di celerità avrebbe portato ad un risultato finale come quello deciso con la sentenza impugnata, sicché appare corretto non procedere ad ulteriori ridimensionamenti della sanzione inflitta.

34, 42, 47, 48 lett. e, 181 CP;

32 cpv. 1 Cost.;

E. 6

par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II

3.2. AP 1 è condannato:

3.2.1. alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2. alla multa di fr. 300.-.

In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.2.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

4.2. AP 2 è condannato:

4.2.1. alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2. alla multa di fr. 240.-.

In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

4.2.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

5. Sono confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.

6. Gli oneri processuali dell'appello interposto da AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico di AP 1 e, per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato.

7. Gli oneri processuali dell'appello interposto da AP 2, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico di AP 1.

onorario fr. 2'160.00

spese fr. 200.00

totale fr. 2'360.00

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente

La segretaria

E. 18

Giusta l'art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. Protetta dalla legge è la libertà d'azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333). La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF

105 IV 120 consid. 2a). Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno, "l'altro modo" deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 I V 305; S TF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15). Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l'autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37). Secondo la giurisprudenza, la coazione deve essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralciamento, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1 e rinvii).

E. 19

I due appellanti, unitamente a _____, con il loro comportamento nei confronti di AC 1 hanno commesso indubbiamente una coazione ai sensi della summenzionata norma penale. Dal punto di vista oggettivo, in effetti, essi hanno costretto la vittima innanzitutto a tollerare la loro presenza nell'appartamento, allorché ella dimostrò con atti concreti (agitandosi e urlando di paura) che non era gradita. A seguito delle serie minacce verbali e dell'uso di violenza fisica, ella ha poi dovuto rendere inattivi i suoi telefoni cellulari e chiamare la madre. Oltre a ciò, la donna ha pure dovuto accettare che i tre malviventi frugassero nei suoi armadi e nei cassetti. Evidentemente, si tratta di gesti e omissioni che AC 1 non avrebbe mai attuato/tralasciato se avesse avuto la possibilità di agire e reagire liberamente. Dal punto di vista dell'adempimento dei presupposti oggettivi del reato, nella valutazione delle singole posizioni, il fatto che alcuni gesti, in modo particolare la violenza fisica e la minaccia con il coltello, siano attribuibili al solo AP 1 non allevia in alcun modo la posizione degli altri due coimputati. In effetti questi atti sono da contestualizzare in un complesso di azioni che ha visto tutti e tre i prevenuti agire all'unisono allo scopo di forzare la vittima a fare ciò che essi volevano. Ognuno si è mosso con il proprio ruolo, ma nel senso di un'unica operazione, nella quale tutti sono stati correi allo stesso livello. Dal punto di vista soggettivo, il reato è da considerarsi adempito senza particolari necessità di approfondimento della questione. Tutti e tre hanno agito sapendo, già da prima di entrare nell'appartamento, cosa volevano e cosa stavano facendo. A tutti è poi stato parimenti chiaro che la vittima ha agito contro la sua volontà, solo per timore nei loro confronti. Di conseguenza, la condanna di entrambi gli appellanti deve essere confermata e i rispettivi appelli respinti. Commisurazione della pena

E. 20

In sé, le pene in quanto tali non sono state contestate dagli appellanti. Nella sua sentenza il giudice della Pretura penale si è limitato a richiamare genericamente la gravità dell'episodio, senza spiegare tuttavia cosa intendesse, e a rilevare l'assenza totale di collaborazione e pentimento dei prevenuti, per poi condannare AP 1 alla pena di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr. 300.- e AP 2 a quella di 40 aliquote giornaliere, sempre da fr. 30.- ed alla multa di fr. 240.-. Non è quindi dato a sapere per quali motivi egli abbia deciso di sanzionare gli imputati in maniera differente e quali ulteriori aspetti abbia considerato. L'obbligo di motivazione previsto dall'art. 50 CP, impone al giudice di esporre nella sentenza anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella stesura della decisione motivata, il giudice deve inserire tutti gli elementi che consentono alle parti ed all'autorità di ricorso di verificare il rispetto dei criteri da applicare nella fissazione della pena. La motivazione deve quindi giustificare la sanzione inflitta e permettere di seguire il ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto ad esprimersi in cifre o in percentuali su ogni singolo fattore citato (DTF 134 IV 17 consid. 2.1; STF 6B_281/2013 del 16 luglio 2013, consid. 5.1.; STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011 ; STF 6B_648/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 3.2.; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3). Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è, comunque sia, sufficiente (STF 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005, consid. 3). Nonostante sia stato leso l'obbligo di motivazione, si prescinde qui per praticità ed economia procedurale dal rinvio alla Pretura penale, potendo la lacuna essere, eccezionalmente, colmata con il presente giudizio.

E. 21

a. Giusta l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. b. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. La predetta norma, al cpv. 4, prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP. c. L'art. 181 CP dispone che chiunque si rende colpevole del reato di coazione venga punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

E. 22

In concreto, dal profilo oggettivo, la colpa degli imputati deve essere considerata di grado medio. Se, da un lato, non si può sminuire la serietà del tipo di violenza e di minacce subite dalla vittima, dall'altro non si può dimenticare che il tutto si è limitato ad un singolo episodio, di durata circoscritta, che la violenza è consistita in un'unica presa e che l'agire dei prevenuti era volto alla richiesta di togliere le batterie dai telefoni cellulari, di tollerare una perquisizione dei mobili nonché di effettuare una chiamata. A carico degli appellanti gioca la sproporzione evidente di forze tra loro e la persona presa di mira, una donna sola che si è ritrovata tre energumani aggressivi in casa. Allo stesso modo aggrava la loro posizione il fatto che siano venuti appositamente dall'estero per delinquere. Dei tre uomini, quello che è stato più attivo, sia fisicamente, che verbalmente, è AP 1, la cui posizione deve

così essere leggermente differenziata dagli altri, con un aumento della pena. Dal profilo soggettivo va ritenuto come gli imputati abbiano dimostrato risoluta volontà di delinquere, introducendosi con determinazione nell'appartamento di AC 1 e costringendola a rendere inutilizzabili i telefoni cellulari, a chiamare la madre e a tollerare che si frugasse nelle sue cose, nell'evidente intento di trovare qualcosa che con ogni probabilità doveva essere droga. Nulla di particolarmente meritorio emerge nell'ambito dei fattori legati agli autori. Poco o nulla si sa dei motivi a delinquere ed il loro comportamento processuale è tutt'altro che positivo, avendo essi cercato di far sparire delle prove (non riuscendovi con i biglietti del treno, ma avendo successo con la scheda telefonica), avendo mentito a più riprese e non avendo per nulla collaborato al chiarimento della fattispecie. Tutto ben ponderato, anche in virtù del divieto di reformatio in peius, a fronte dei soli appelli degli accusati, appare corretto confermare integralmente le pene inflitte in prima sede, sia nella loro entità che nell'ammontare delle aliquote, che in quello delle multe (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.). Pure da ratificare è la sospensione condizionale delle pene pecuniarie per un periodo di prova di due anni. Visto l'esito dell'appello, si giustifica confermare le confische ed il sequestro decretati in prima sede. Violazione del principio di celerità 23. AP 1 ha nel suo appello sollevato l'eccezione di violazione del principio di celerità, considerato come i fatti siano avvenuti il 26 gennaio 2010, il decreto d'accusa a suo carico dati del 16 agosto 2010, il processo di primo grado sia avvenuto il 30 novembre 2012 (quindi 27 mesi dopo l'opposizione) e la sentenza motivata sia stata intimata solo il 9 gennaio 2014 (oltre 13 mesi dopo il dibattimento). Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni tra l'atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell'accusa e l'emanazione dell'atto d'accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

Nel caso che ci occupa, non si può negare che se due anni tra l'emanazione del decreto d'accusa ed il processo di primo grado siano ancora tollerabili, seppur con qualche riserva, il periodo di oltre un anno tra il dibattimento e l'intimazione della sentenza motivata è ingiustificabile e costituisce un'indubbia violazione del principio di celerità. Di conseguenza, le pene inflitte andrebbero ridotte. Tuttavia, esse risultano particolarmente benevole e non sono state ritoccate verso l'alto solo in ossequio al menzionato divieto di reformatio in peius. Pertanto, si può qui ritenere che nel caso di una commisurazione libera della pena, la riduzione imposta dalla violazione del principio di celerità avrebbe portato ad un risultato finale come quello deciso con la sentenza impugnata, sicché appare corretto non procedere ad ulteriori ridimensionamenti della sanzione inflitta. Tassazione delle prestazioni dell'avv. DI 1

E. 25

Ad AP 1 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto, con decreto 12 ottobre 2011, il gratuito patrocinio a partire dal 1. gennaio 2011 (doc. 6 inc. 10.2010.472). Di conseguenza le spese per la difesa d'ufficio sono assunte dallo Stato anche per quanto concerne la procedura d'appello. L'avv. DI 1 non ha prodotto alcuna nota professionale. Dovendosi decidere con la sentenza di merito anche la tassazione delle prestazioni dei difensori d'ufficio, si procede eccezionalmente, ad una quantificazione autonoma, essendo questo possibile sulla scorta degli atti e considerato che il cliente già da prima del dibattimento non era più nel nostro Paese. Anzitutto, ritenuto come il caso non abbia presentato particolari difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è fissata a fr. 180.-/ora (art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1). Tenuto conto della dichiarazione d'appello, 19 pagine, alla quale non è stato più aggiunto nulla, e considerato che le eccezioni e considerazioni sollevate erano già state proposte in prima sede, soprattutto con riferimento alle contraddizioni tra le varie dichiarazioni in atti, si giustifica quantificare in 12 ore di lavoro il tempo impiegato dal difensore per la presente procedura, comprensive di quello necessario per l'esame della sentenza impugnata. A tale importo sono aggiunti fr. 200.- a copertura delle spese sostenute. Complessivamente, quindi, sono riconosciuti all'avv. DI 1 fr. 2'360.-, consistenti in fr. 2'160.- (fr. 180.- x 12) + fr. 200.-. Ritenuto come l'imputato in questione non sia domiciliato in Svizzera, le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5). Tassa di giustizia e spese

E. 26

Gli oneri processuali dei due gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati ai condannati, soccombenti integralmente, ritenuto che per AP 1, posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sono assunti dallo Stato. L'attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata. Per questi motivi, visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP; 34, 42, 47, 48 lett. e, 181 CP; 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 2 CEDU; 14 cpv. 2 patto ONU II nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è respinto. 2. L'appello di AP 2 è respinto. Di conseguenza: 3. AP 1 3.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di coazione per avere, a _____, il 26 gennaio 2010, in correttezza con _____ e AP 2, con la sua imponente presenza, usandole violenza (prendendola al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari e a chiamare la

madre per farla arrivare. 3.2. AP 1 è condannato: 3.2.1. alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2.2. alla multa di fr. 300.-. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 3.2.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 4. AP 2 4.1. AP 2 è dichiarato autore colpevole di coazione per avere, a _____, il 26 gennaio 2010, in correatà con _____ e AP 1, con la sua imponente presenza, usandole violenza (AP 1 l'ha presa al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (AP 1 anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari e a chiamare la madre per farla arrivare. 4.2. AP 2 è condannato: 4.2.1. alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 4.2.2. alla multa di fr. 240.-. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 4.2.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 5. Sono confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede. 6. Gli oneri processuali dell'appello interposto da AP 1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono interamente posti a carico di AP 1 e, per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. 7. Gli oneri processuali dell'appello interposto da AP 2, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono interamente posti a carico di AP 1. 8. Le prestazioni professionali dell'avv. DI 1 sono riconosciute in misura di: onorario fr. 2'160.00 spese fr. 200.00 totale fr. 2'360.00 a carico dello Stato, fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP. 8.1. Contro la presente decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 9. Intimazione a: 10. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.